



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Casacalenda, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabottoni e l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" per il trasferimento di funzioni e servizi.

L'anno **duemilasedici**, addì **trentuno** del mese di **Maggio**, in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Civetta Orazio – Sindaco	Presente
Fanelli Luigi	Presente
D'Egidio Italo	Presente
Buccigrossi Carmine	Presente
D'Addario Domenico	Presente
Piedimonte Domenico	Presente
Cristofaro Danilo	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr. Ciro Ramunni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificata la validità della seduta, per essere presenti n. 6 su 7 Consiglieri assegnati al Comune, ai sensi dell'art.37 del TUEL approvato con D. Lgs. N.267/2000, il Sig. **Civetta Orazio, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato, posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

- Vista la proposta di delibera avente per oggetto: “ Approvazione convenzione tra i Comuni di Casacalenda, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabottoni e l’Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” per il trasferimento di funzioni e servizi”;
- Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio, ai sensi di legge;
- Uditi i seguenti interventi:
 - Il Sindaco, in seguito all’espressione dei pareri, chiarisce che, avendo il Comune a disposizione personale a sufficienza, dal conferimento di funzioni e compiti si potrebbero non avere aggravii di bilancio;
 - Il consigliere D’Addario esprime perplessità sul conferimento di funzioni e compiti con riguardo all’efficacia dei servizi esterni;
- A voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

come in proposta allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Di rendere, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000



COMUNE DI RIPABOTTONI
Provincia di Campobasso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: IL SINDACO

Oggetto: Approvazione convenzione tra i Comuni di Casacalenda, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabottoni e l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" per il trasferimento di funzioni e servizi.

PARERE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, statuto e regolamenti dell'Ente ai sensi dell'art.97, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 31 MAG. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ciro Ramunni

[Handwritten signature of Dr. Ciro Ramunni]

nelle misure di attuazione di quanto richiesto dalla giunta comunale di Ripabottoni le eventuali successive spese. Vince il parere del Comune di Casacalenda.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 27 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. La Marca Walter

[Handwritten signature of Sig. La Marca Walter]

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Li, 27 MAG. 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig. La Marca Walter

[Handwritten signature of Sig. La Marca Walter]

IN QUANTO L'ATTO È PRIVO DI QUALSIASI RIFERIMENTO A COSTI E QUANTIFICABILI PER CUI SI È NELLA IMPOSSIBILITÀ ALLA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA EN ALL'AVVERTENZA DELLA POSSIBILITÀ, RISPETTO AL BILANCIO ESISTENTE CHE NON PREVEDE NULLA IN PROPORITO

IL SINDACO

Premesso che:

in data 01.02.2016 è stata costituita con atto Rep.n.1861 a rogito del segretario del Comune di Casacalenda, Natalia Maria Carmela de Virgilio, l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione";

che l'atto costitutivo dell'Unione all'art.8, comma 2, individua i servizi e le funzioni trasferibili in via primaria:

"2. In via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei compiti, perfezionatasi con le modalità di cui all'art.9, si attua nelle materie e negli ambiti elencati dalla legge n.135/2012, legge di conversione del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n.95, art.19, comma 1, il quale ha ridefinito le 10 funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ossia:

- a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) Servizi in materia statistica;

Considerata l'opportunità di associare tali funzioni tra i Comuni di: Casacalenda, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabottoni e l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione";

Visto lo schema di convenzione, allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della, presente deliberazione.
2. Di approvare la convenzione tra i Comuni di Casacalenda, Morrone del Sannio, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabottoni e l'Unione dei Comuni Montani "Castello di Gerione" per il trasferimento di funzioni e servizi, allegata alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASACALENDA, MORRONE DEL SANNIO , MONTORIO NEI FRENTANI ,
PROVVIDENTI E RIPABOTTONI E L' UNIONE DEI COMUNI MONTANI " CASTELLO DI GERIONE " PER IL
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI .**

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno ____ (_____) del mese di in Casacalenda (CB),
presso la sede dell'Unione , C.so Roma 78.

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

COMUNE DI CASACALENDA (CB) CF..... con sede in Casacalenda al
C.so Roma 78, legalmente rappresentato dal Sindaco Giambarba Michele Antonio nato
a LARINO il 16-09-1955 domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a quanto infra
autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

2) COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI (CB), CF..... con sede in
Montorio nei Frentani alla via Carfagnino Costantino 2 legalmente rappresentato dal Sindaco Ponte
Pellegrino Nino,nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune
che rappresenta ,a quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai
sensi di legge;

3) COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (CB), CF..... con sede in Morrone del
Sannio al Cso Municipio, 69 , legalmente rappresentato dal Sindaco Alfonso Antonio ,nato
a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a
quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

4) COMUNE DI PROVVIDENTI (CB), CF..... con sede in Provvidenti alla Piazza
Umberto I legalmente rappresentato dal Sindaco Fucito Salvatore,nato
a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a
quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

5) COMUNE DI RIPABOTTONI (CB), CF..... con sede in Ripabottoni al Cso Giuseppe
Garibaldi n. 19 , legalmente rappresentato dal Sindaco Civetta Orazio ,nato
a _____ il _____ domiciliato per la carica presso il comune che rappresenta ,a
quanto infra autorizzato con deliberazione del consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

E

- **UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE"** , C.F. e Partita IVA 91051640703 , con sede in
Casacalenda (CB) c.so Roma n. 78, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Michele Antonio
Giambarba In esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. del esecutiva ai sensi
di legge;

PREMESSO CHE

In data 1 febbraio 2016 è stata costituita con atto n. rep. 1861 a rogito del Segretario del comune di
Casacalenda, Natalia Maria Carmela de Virgilio , l' Unione dei Comuni Montani " Castello di Gerione " ;

che l'atto costitutivo dell'Unione all'art. 8 ,comma 2, individua i servizi e le funzioni trasferibili in via primaria:

“

2.In via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei compiti, perfezionatasi con le modalità di cui all'art. 9, si attua nelle materie e negli ambiti elencati dalla legge n. 135/2012, legge di conversione del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, art. 19, comma 1, il quale ha ridefinito le 10 funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ossia:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
- l) servizi in materia statistica. “;

Ritenuto dotare l'Unione di competenze e attribuzioni proprie e effettuando in via di primo trasferimento l'attribuzione alla stessa di competenze e funzioni previste dalla legge 135/2012 come funzioni fondamentali da esercitarsi in forma associata da parte dei piccoli comuni ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.Con Il presente articolo si statuisce il trasferimento all'Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” dell'esercizio delle funzioni e la gestione delle relative competenze , con tutte le attribuzioni necessarie, per l'esercizio in forma associata nelle materie e negli ambiti elencati dalla legge n. 135/2012, legge di conversione del Decreto Legge del 6 luglio 2012 n.95 art.19, comma 1 e s.m.i. il quale ha ridefinito le dieci funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p della costituzione, ossia :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
- l) servizi in materia statistica. “;

2. Il contenuto delle competenze delle attribuzioni trasferite all'Unione è generale e viene demandato alla giunta dell'Unione l'attivazione delle attività e dei servizi comunque ricompresi o anche eventualmente collegati al contenuto delle funzioni trasferite.

3. L'ambito territoriale per la gestione dei compiti e attribuzioni ricomprese nelle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dell'Unione salvo quanto infra disposto.

4. Fermo restando le modalità operative di cui al successivo 2, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, alle giunte comunali, ai consigli comunali sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite sono esercitate, dal presidente, dalla giunta e dal consiglio dell'Unione, salvo quando diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. L'esercizio delle competenze e delle attribuzioni tutte relative alle funzioni trasferite col presente atto avviene secondo modalità e progetti organizzativi definiti dalla giunta dell'Unione, composta dai sindaci dei comuni partecipanti che ne determina, anche, il termine iniziale.

2. All'atto dell'attivazione restano in ogni caso, in capo agli organi di governo dei singoli comuni le competenze a carattere generale e la titolarità istituzionale delle funzioni trasferite a livello di competenza e attribuzioni.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. Le funzioni oggetto della presente convenzione sono gestite dalla struttura definita nel progetto organizzativo della giunta dell'Unione.

2. La rappresentanza legale, in sede processuale, è in capo al Presidente dell'Unione, salvo delega.

3. L'unione può avvalersi di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione, definita dall'organo di governo della stessa, necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti ai sensi dell'atr.1.

4. L'eventuale trasferimento all'Unione del personale dei comuni aderenti avverrà nel rispetto delle norme di legge e dai contratti collettivi.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del

conferimento all'Unione , i componenti organi dei comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale , pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni , eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario le modalità con cui il personale trasferito all'Unione , continui a dedicarne parte della propria attività lavorativa a favore del comune di origine.

6. La dotazione organica , l'organigramma ed il funzionamento del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati , anche con lettere di intesa dei rispettivi rappresentanti legali. .

7.L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/ funzionigramma dell' Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati , nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L' Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dal successivo c. 5 della presente convenzione.

2. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione , nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

3.I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati in origine ai Comuni contraenti, andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti , interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione , anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

4.Tutte le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al succ. c. 5. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. Eventuali finanziamenti ad hoc da parte di altri Enti riducono tali costi.

5.Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene con deliberazione della Giunta dell'Unione.

6.L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

ART. 5 - SEDE

1.La sede di attivazione dei servizi oggetto delle competenze e delle attribuzioni relative alle funzioni trasferite è quella dell'Unione, che comunque ha facoltà con delibere di giunta,di attivare uffici decentrati nei singoli comuni.

ART.6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1.L'Unione all'atto del conferimento , previa attivazione dei servizi , delle competenze e delle attribuzioni relative,esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando la propria sede, anche temporanea.

2. L'Unione, in prima applicazione, ed anche con piano organizzativo successivo,

può utilizzare in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni necessarie che i comuni conferenti destinano all'esercizio delle funzioni trasferite;

utilizzare, altresì, beni mobili e immobili propri dell'Unione individuati dalla giunta unionale o acquisiti a qualsiasi titolo.

2.L'unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

3.L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione , ad esclusione delle spese per la manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

4.L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione . Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi ,tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento delle presenti funzioni e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dei singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di quelli aderenti comunque all'esercizio dei servizi delle competenze e delle attribuzioni proprie o conferite all'Unione..

5. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni dell'Unione , è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1.L'unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART.8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE , CONTROLLO E GOVERNANCE

1.La presente convenzione sarà attivata, per i servizi , le competenze e le attribuzioni oggetto delle singole funzioni, secondo le modalità previste dal progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell'Unione ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'Art.9.

2. I comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra l'Unione e comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART.9- DURATA E RECESSO

1.La revoca del conferimento, per ogni funzione trasferita, è ammessa solo per giusta causa ed ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.

2. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota del trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c.1. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

3.Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

4.Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione , destinati, per le materie retrocesse , esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest' ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

ART. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1.La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART.11- CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 12 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche determinazioni della Giunta unionale, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASACALENDA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI

IL SINDACO DEL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI PROVVIDENTI

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIPABOTTONI

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASACALENDA, MORRONE DEL SANNIO , MONTORIO NEI FRENTANI ,
PROVVIDENTI E RIPABOTTONI L' UNIONE DEI COMUNI MONTANI CASTELLO DI GERIONE PER IL
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI .

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

ART. 5 - SEDE

ART. 6 - BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

ART. 7 – PRESTAZIONE A FAVORE DI ALTRI ENTI

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE , CONTROLLO E GOVERNANCE

ART. 9 - DURATA E RECESSO

ART. 10- PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ART. 11-CONTROVERSIE

ART.12 – NORMA DI RINVIO

ART.13– REGISTRAZIONE

Del che il presente verbale.


IL SINDACO

Civetta Orazio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ciro Ramunni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N° 219 del Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **01 GIU. 2016** per **anni 5 con termine 31 Dicembre 2021.**

Li, **01 GIU. 2016**

IL MESSO NOTIFICATORE

Sauro Giuseppe



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ciro Ramunni

